



Circolare informativa n. 13 del 15 aprile 2020

E-COMMERCE **La certificazione dei corrispettivi**

Le vendite “per corrispondenza” (o dette anche “a distanza” o, meglio note come “e-commerce indiretto”) sono esonerate dall’obbligo di certificazione dei corrispettivi telematici.

Lo prevede l’art. 2, lett. oo) del d.p.r. n. 696/1996, mai modificato, nemmeno con l’avvento dello scontrino elettronico.

A confermarlo anche l’Agenzia Entrate con risposta n. 9 all’interpello n. 198 del 19.06.2019.

L’attività di **e-commerce indiretto** consta infatti di:

- un ordinativo eseguito via web
- un pagamento generalmente gestito mediante strumenti elettronici
- una consegna fisica del bene all’acquirente finale

In questi casi e limitatamente per le vendite effettuate per corrispondenza/e-commerce, il fornitore non emette scontrino elettronico e, conseguentemente, non deve trasmettere telematicamente e memorizzare elettronicamente i corrispettivi.

In questo caso, i corrispettivi giornalieri dovranno comunque essere annotati nel registro dei corrispettivi, tenuto in formato cartaceo.

Rimango ferme le consuete regole:

- emettere fattura elettronica se richiesta dal cliente non oltre il momento di effettuazione dell’operazione;
- annotare il corrispettivo sul registro dei corrispettivi nel momento in cui l’iva diviene “esigibile” e, cioè, nel momento in cui avviene la consegna dei beni oppure il pagamento anticipato (rispetto alla consegna).